

CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

Tra

Recoma S.r.l., con sede legale in Latina (LT), via Oslavia n. 3, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone Latina 01876520592, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Paolo Turchi ("Concedente");

e

[●], con sede legale in [●], Codice Fiscale e Partita IVA [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. [●], in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. [●] ("Affittuaria");

(Concedente e Affittuaria, di seguito congiuntamente anche le "Parti")

PREMESSE

- A. La Concedente è proprietaria del ramo d'azienda dedicato alla produzione e vendita del gas acetilene gassoso, corrente nello stabilimento sito in Ostuni (BR) (di seguito il "Ramo Ostuni"), avendo acquisito il predetto Ramo dalla società Air Liquide Italia Service S.r.l. con atto di compravendita del 19 gennaio 2021, circostanza che le Parti dichiarano di conoscere.
- B. Il Ramo Ostuni, come meglio descritto nel prosieguo del Contratto e nei relativi allegati, costituisce un autonomo complesso organizzato di beni, rapporti giuridici, risorse umane, competenze professionali, procedure operative, certificazioni e attività economiche, dotato di autonomia funzionale preesistente. In particolare, il Ramo coincide con tutte le attività di business espletate all'interno del predetto sito.
- C. La Concedente, in data 10 luglio 2026, ha depositato ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII (d'ora innanzi, il "**Ricorso**") innanzi al Tribunale di Latina, chiedendo la concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), CCII, del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII o, in alternativa, la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-*bis* CCII, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII, nonché la conferma delle misure protettive *erga omnes* ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 3, CCII.
- D. Con decreto emesso in data 15 luglio 2026 e notificato in data 16 luglio 2026, il Tribunale di Latina, G. Rel. dott. Marco Pietricola, nel P.U. rubricato al n. 99-1/2026, ha (i) nominato quale Commissario Giudiziale l'avv. Raffaella Romagnoli, (ii) assegnato alla Società un termine di sessanta giorni ai fini del deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, CCII oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-*bis* CCII con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII, (iii) adottato le ulteriori disposizioni di rito.

- E. Nell'ambito della procedura sopra individuata, a seguito della proposta irrevocabile di affitto ricevuta da R.P.S. S.r.l. in data 6 agosto 2026, su autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 CCII dal Tribunale di Latina, in data [●], è stata espletata una procedura competitiva per la concessione in affitto del Ramo Ostuni, e si è resa aggiudicataria la società [●], con provvedimento del [●].
- F. Il Ramo Ostuni risulta dotato di autonomia funzionale preesistente al presente affitto ed è idoneo a proseguire l'attività economica cui è destinato mediante l'utilizzo coordinato delle risorse umane, delle attrezzature, delle procedure operative, delle certificazioni tecniche, delle autorizzazioni, del know-how e delle relazioni commerciali ad esso riferibili.
- G. In data [●] è stata espletata la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall'art. 47 della Legge n. 428/1990, conclusasi con la sottoscrizione di specifico accordo sindacale avente ad oggetto il trasferimento dei lavoratori addetti al Ramo.
- H. L'Affittuaria ha manifestato interesse ad assumere la gestione del Ramo Ostuni, impegnandosi a garantirne la continuità operativa, la prosecuzione dell'attività produttiva e la conservazione del relativo valore economico.
- I. Le Parti riconoscono che la prosecuzione dell'attività esercitata mediante il Ramo Ostuni rappresenta elemento essenziale per la conservazione delle competenze professionali, delle certificazioni tecniche, delle autorizzazioni, del know-how, dell'organizzazione produttiva e delle relazioni industriali e commerciali ad esso riferibili.
- L. Le Parti riconoscono che il presente Contratto è concluso con finalità conservative e di continuità aziendale, al fine di preservare il valore economico del Ramo Ostuni, favorire il mantenimento dell'occupazione, garantire la prosecuzione delle attività economicamente sostenibili e massimizzare il valore realizzabile nell'interesse dei creditori della Concedente, la quale è determinata ad avviare un'operazione di ristrutturazione del proprio indebitamento ("Operazione di Ristrutturazione") sotto l'egida degli artt. 84 e ss. CCII.
- M. Le Parti dichiarano di aver negoziato il presente Contratto secondo criteri di autonomia negoziale, correttezza, buona fede e trasparenza, avendo entrambe effettuato le verifiche e le valutazioni ritenute necessarie ai fini della conclusione dell'operazione.
- N. Le Parti riconoscono che il presente Contratto costituisce uno strumento funzionale alla conservazione del valore del Ramo Ostuni, alla prosecuzione dell'attività ad esso riferibile, alla salvaguardia dell'occupazione e alla migliore valorizzazione del patrimonio aziendale nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO

SEGUE. ARTICOLO 1 - PREMESSE, DEFINIZIONI E ALLEGATI

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono elemento interpretativo essenziale.

1.2. Gli allegati richiamati nel presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e concorrono a definirne il contenuto negoziale.

1.3. Ai fini del presente Contratto i termini di seguito indicati avranno il significato rispettivamente attribuito:

- a) "Contratto": il presente contratto di affitto di ramo d'azienda;
- b) "Ramo" o "Ramo Ostuni": il complesso organizzato di beni e rapporti, personale, knowhow, certificazioni, autorizzazioni, procedure operative, rapporti giuridici dedicato alla produzione e vendita di gas acetilene gassoso e ulteriori attività descritte negli allegati, dotato di autonomia organizzativa propria e preesistente all'affitto;
- c) "Data di Efficacia": la data indicata all'articolo 3;
- d) "Dipendenti Trasferiti": i lavoratori individuati nell'Allegato B;
- e) "Beni Aziendali": i beni materiali e immateriali individuati nell'Allegato A;
- f) "Accordo Sindacale": l'accordo sottoscritto nell'ambito della procedura ex art. 47, co. 5 della Legge n. 428/1990 in data [●] e contenente previsioni ad hoc per gestire il personale esercitato presso lo stabilimento di Ostuni (BR) trasferito nell'ambito dell'affitto;
- g) "Perizia": la perizia giurata di stima che sarà predisposta da un professionista indipendente, ai fini della determinazione del valore economico del Ramo e della congruità del canone, riconosciuta dagli organi della procedura;
- h) "Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza" o "CCII": il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modificazioni.

1.4. In caso di contrasto tra il testo del Contratto e gli allegati prevarranno le disposizioni del Contratto salvo diversa espressa previsione.

ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Il Concedente concede in affitto all'Affittuaria, che accetta, il Ramo Ostuni individuato nel presente Contratto e nei relativi allegati.

2.2. Il Ramo Ostuni comprende, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti elementi, considerati come un complesso unitario e funzionalmente organizzato per l'esercizio dell'impresa:

- a) l'immobile industriale sito in Ostuni (BR), via dell'Industria n. 32, con annessa area pertinenziale, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 74, mappale 194 subalterno 1, piani T-S1, categoria D/1, rendita euro 19.528,00 e descritto nell'Allegato A-1, in quanto cespiti aziendale strumentale e interdipendente con gli altri beni del Ramo Ostuni;

- b) i beni mobili, le attrezzature, i macchinari, gli utensili, gli strumenti operativi e i cespiti individuati nell'Allegato A;
- b) il know-how tecnico, organizzativo, gestionale e commerciale sviluppato nell'ambito dell'attività del Ramo Ostuni;
- c) il patrimonio di conoscenze tecniche, organizzative e commerciali riferibile al Ramo Ostuni;
- d) le procedure operative, i manuali tecnici, la documentazione commerciale e la documentazione gestionale relativa al Ramo Ostuni;
- e) le banche dati e gli archivi tecnici e commerciali riferibili al Ramo Ostuni;
- f) i rapporti di lavoro trasferiti ai sensi dell'art. 2112 c.c. come individuati nell'Allegato B;
- h) le certificazioni, autorizzazioni, accreditamenti, qualificazioni e iscrizioni riferibili al Ramo Ostuni nella misura in cui siano trasferibili o utilizzabili secondo la normativa applicabile;
- i) ogni ulteriore elemento organizzativo funzionalmente destinato all'esercizio dell'attività del Ramo.

2.3. Restano espressamente esclusi dal perimetro del Ramo e dalla presente concessione in affitto:

- a) i crediti sorti anteriormente alla Data di Efficacia;
- c) le giacenze di materie prime (es. carburante di calcio) presenti alla Data di Efficacia, come da inventario redatto in contraddittorio tra le Parti, il cui eventuale acquisto da parte dell'Affittuaria sarà regolato da separato accordo;
- c) i debiti e le obbligazioni della Concedente sorti anteriormente alla Data di Efficacia, salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto;
- d) i rapporti giuridici, i beni e le attività non espressamente ricompresi nel presente articolo e nei relativi allegati;
- e) ogni attività o passività della Concedente estranea alla gestione del Ramo.

2.4. Le Parti riconoscono che il complesso dei beni e rapporti trasferiti costituisce ramo d'azienda autonomamente organizzato e funzionalmente idoneo alla prosecuzione dell'attività economica cui è destinato.

2.5. Le Parti riconoscono che il trasferimento dei rapporti di lavoro costituisce elemento essenziale ai fini della qualificazione del Ramo quale entità economica autonoma e preesistente.

2.6. [L'Allegato A sarà costituito dall'elenco dei beni e dalla documentazione fotografica oggetto della perizia giurata di stima di cui alla definizione dell'articolo 1.3, lett. g).]

ARTICOLO 3 - DECORRENZA, CONSEGNA E PRESA IN CARICO

- 3.1. Il presente Contratto acquisterà efficacia a decorrere dalle ore 00.01 del giorno [●].
- 3.2. Alla Data di Efficacia il Concedente consegnerà all'Affittuaria il Ramo Ostuni nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova.
- 3.3. Le Parti redigeranno apposito verbale di consegna contenente:
- a) inventario dei beni;
 - b) elenco della documentazione consegnata;
 - c) situazione dei contratti trasferiti;
 - d) elenco del personale trasferito;
 - e) eventuali osservazioni delle Parti.
- 3.4. A decorrere dalla Data di Efficacia l'Affittuaria assumerà integralmente la gestione del Ramo, subentrando nell'organizzazione e nell'esercizio dell'attività.
- 3.5. Il Concedente si impegna a prestare all'Affittuaria ogni ragionevole collaborazione necessaria per garantire un ordinato passaggio della gestione.
- 3.6. La consegna comprenderà altresì tutta la documentazione necessaria per il trasferimento, il rinnovo, la voltura o il mantenimento delle autorizzazioni, certificazioni, accreditamenti e qualificazioni necessari all'esercizio dell'attività.
- 3.7. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione dell'Affittuaria tutta la documentazione tecnica, commerciale, amministrativa e operativa necessaria per garantire la continuità dell'attività esercitata mediante il Ramo.

ARTICOLO 4 - DURATA

- 4.1. Il presente Contratto avrà durata [annuale] decorrente dalla Data di Efficacia.
- 4.2. Alla scadenza il Contratto si rinnoverà automaticamente per ulteriori 12 (dodici mesi) salvo disdetta comunicata mediante PEC da una delle Parti almeno trenta giorni prima della scadenza. Decorso il primo periodo di proroga, il Contratto si scioglie automaticamente, salvo diverso accordo delle Parti e secondo le determinazioni degli Organi della Procedura.
- 4.3. In qualsiasi caso di scioglimento o cessazione degli effetti dell'affitto del Ramo, ovvero in caso di aggiudicazione a terzi nel contesto dell'Operazione di Ristrutturazione ovvero nell'ambito della vendita ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 ss. CCII per il denegato caso di apertura della liquidazione giudiziale della Concedente, l'Affittuaria procederà alla retrocessione immediata del Ramo d'Azienda alla Concedente o alla procedura concorsuale ove pendente. L'azienda dovrà

essere retrocessa nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della consegna fatto salvo il normale logorio d'uso e quanto previsto al punto 11.8. Resta comunque fermo che in caso di apertura della liquidazione giudiziale della Concedente, la retrocessione del Ramo avverrà ai sensi di legge secondo le determinazioni del Curatore, escluso ogni automatismo ed in coerenza con quanto previsto dai successivi artt. 4.5, 4.9 e 13.2. In ogni caso sarà obbligatoriamente redatto tra le parti, e se del caso fra l'Affittuaria e il Curatore, un verbale di consegna dal quale risulteranno analiticamente tutti i componenti dell'attivo e del passivo aziendale riconsegnato

- 4.4. Alla scadenza definitiva il Contratto cesserà automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni.
- 4.5. È escluso qualsiasi diritto di recesso *ad nutum* sia della Concedente sia dell'Affittuaria, fatto salvo – in caso di apertura della liquidazione giudiziale in capo alla Concedente – il diritto del Curatore a sciogliersi dal Contratto nei termini di cui all'art. 184, comma 1, CCII.
- 4.6. Costituiscono altresì cause di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
- a) mancato pagamento di due canoni consecutivi;
 - b) mutamento della destinazione economica del Ramo;
 - c) cessione non autorizzata del Contratto al di fuori dei casi consentiti;
 - d) grave violazione degli obblighi di gestione idonea a compromettere definitivamente la capacità del Ramo di proseguire l'attività economica cui è destinato.
- 4.7. La Parte che intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà comunicarlo all'altra Parte mediante PEC.
- 4.8. Restano impregiudicati i rimedi previsti dalla legge in materia di risoluzione per inadempimento.
- 4.9. L'eventuale apertura della liquidazione giudiziale della Concedente non costituirà causa di risoluzione automatica del presente Contratto, ferme restando le determinazioni del Curatore in ordine allo scioglimento di cui agli artt. 4.3, 4.5 e 13.2.
- 4.10. Le Parti riconoscono che la durata del presente Contratto costituisce elemento essenziale dell'equilibrio economico dell'operazione e presupposto per la realizzazione degli investimenti programmati dall'Affittuaria.

ARTICOLO 5 - CANONE DI AFFITTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E RICONOSCIMENTO DI CONGRUITÀ

- 5.1. A titolo di corrispettivo per l'affitto del Ramo d'Azienda oggetto del presente Contratto, l'Affittuaria corrisponderà alla Concedente un canone annuo, determinato in via provvisoria, pari ad Euro [●], oltre IVA se dovuta ai sensi di legge ("Canone"), restando inteso che il canone è stato redatto tenuto conto dei valori di mercato di operazioni di consistenza di rami analoghi e degli elementi

dell'attivo, suscettibile di adeguamento a seguito della perizia richiesta qualora il valore periziato superi di oltre il 20% l'importo di € 60.000,00 assunto quale base per la gara competitiva.

- 5.2. Il canone sarà corrisposto in n. 12 rate mensili di pari importo ("Ratei"), anticipate, ciascuna da versarsi entro il giorno 10 del mese di riferimento mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Concedente ovvero su diverso conto corrente che sarà comunicato per iscritto con preavviso non inferiore a quindici giorni lavorativi.
- 5.3. Il pagamento si intenderà effettuato alla data di accredito delle somme sul conto corrente indicato dal Concedente.
- 5.4. Le Parti riconoscono che il canone, come determinato all'esito della Perizia, rappresenta il valore economico ritenuto congruo per la concessione in godimento del Ramo alla Data di sottoscrizione del presente Contratto.
- 5.5. Nessuna contestazione relativa all'andamento economico dell'attività esercitata dall'Affittuaria potrà costituire motivo di riduzione, sospensione o ritardo nel pagamento del canone, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- 5.6. In caso di ritardo nel pagamento di una o più rate del canone matureranno automaticamente interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni.
- 5.7. L'eventuale tolleranza della Concedente in ordine a ritardi o irregolarità nei pagamenti non potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dal presente Contratto.
- 5.8. Le Parti riconoscono che il canone costituisce elemento essenziale del presente Contratto.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO

- 6.1. Le Parti danno atto che il Ramo comprende una struttura organizzativa autonoma dotata di personale stabilmente addetto alle attività oggetto del presente Contratto.
- 6.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., nonché in conformità all'Accordo Sindacale che sarà finalizzato con le sigle sindacali competenti nei termini e secondo le procedure di legge e di contratto applicabili, nonché comunque entro la Data di Efficacia, saranno trasferiti all'Affittuaria i rapporti di lavoro subordinato individuati nell'Allegato B]
- 6.3. I rapporti di lavoro trasferiti sono complessivamente pari a n. 4 (quattro) dipendenti.
- 6.4. I rapporti di lavoro proseguiranno senza soluzione di continuità, conservando tutti i diritti e gli obblighi maturati dai lavoratori alla data del trasferimento nei limiti, con le modalità e secondo le specifiche disposizioni previste dalla normativa applicabile e dall'Accordo Sindacale.
- 6.5. L'Affittuaria subentrerà nei rapporti di lavoro trasferiti, con decorrenza dalla Data di Efficacia, assumendo tutti gli obblighi, i diritti, i debiti e i crediti derivanti dalla prosecuzione dei rapporti medesimi, nei limiti, nonché secondo i termini e le condizioni stabiliti dalla legge e dall'Accordo Sindacale, anche in ragione della loro natura e/o tipologia.

- 6.6. Le Parti danno atto che il trasferimento del personale costituisce elemento essenziale per la continuità operativa del Ramo.
- 6.7. La Concedente dichiara di avere adempiuto ovvero di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi informativi e procedurali previsti dalla normativa vigente in materia di trasferimento d'azienda e di rapporti di lavoro.
- 6.8. Restano fermi eventuali patti specifici e/o particolari previsti dall'Accordo Sindacale - anche mediante il rinvio a separate intese individuali con i dipendenti interessati - e/o, ove occorrer possa, dalla legge in relazione alla gestione dei citati rapporti di lavoro.

ARTICOLO 7 - GESTIONE DEL RAMO D'AZIENDA

7.1. L'Affittuaria si obbliga a:

- a) gestire il Ramo sotto la propria responsabilità, autonomia e a proprio rischio imprenditoriale;
- b) conservare l'idoneità operativa del Ramo e la sua capacità di esercitare l'attività economica cui è destinato;
- c) non modificare la destinazione economica del Ramo senza il preventivo consenso scritto del Concedente;
- d) utilizzare i beni aziendali con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata;
- e) stipulare e mantenere adeguata copertura assicurativa per la gestione dell'attività esercitata.

7.2. L'Affittuaria potrà utilizzare il nome commerciale, il know-how, i segni distintivi, le certificazioni tecniche, le autorizzazioni, gli accreditamenti e le qualificazioni riferibili al Ramo nella misura consentita dalla legge e dagli enti competenti.

7.3. L'Affittuaria si impegna a rispettare la normativa applicabile in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, protezione dei dati personali e ogni altra disposizione applicabile all'attività esercitata.

7.4. L'Affittuaria avrà facoltà di organizzare autonomamente il Ramo secondo criteri imprenditoriali e gestionali ritenuti opportuni purché compatibili con la conservazione dell'identità economica del Ramo.

7.5. Le Parti riconoscono che l'Affittuaria assume la gestione del Ramo con l'obiettivo di garantirne la continuità operativa e la conservazione del relativo valore economico.

7.6. L'Affittuaria avrà facoltà di richiedere il trasferimento, il rinnovo, la voltura o l'aggiornamento di tutte le autorizzazioni, certificazioni, accreditamenti, iscrizioni e licenze necessari per l'esercizio dell'attività del Ramo.

- 7.7. La Concedente si obbliga a prestare tempestivamente ogni collaborazione necessaria per il trasferimento, il rinnovo, il mantenimento o l'ottenimento delle autorizzazioni e certificazioni di cui al precedente articolo.
- 7.8. L'Affittuaria avrà piena autonomia nell'organizzazione del Ramo e potrà adottare le modifiche organizzative, produttive e occupazionali ritenute opportune nel rispetto della normativa applicabile.
- 7.9. Le Parti riconoscono che eventuali modifiche organizzative, razionalizzazioni produttive, integrazioni operative o interventi sul personale effettuati dall'Affittuaria nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale non costituiranno, di per sé, violazione degli obblighi assunti con il presente Contratto.
- 7.10. L'Affittuaria avrà diritto di beneficiare, nei limiti consentiti dalla normativa fiscale vigente, delle quote di ammortamento e delle deduzioni fiscali relative ai beni compresi nel Ramo secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile all'affitto di azienda.

ARTICOLO 8 - INVESTIMENTI, IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

- 8.1. L'Affittuaria avrà facoltà di effettuare, a propria esclusiva cura, spese e rischio, investimenti, acquisti, interventi, migliorie e implementazioni funzionali allo sviluppo, all'efficientamento, all'innovazione, alla conservazione o al miglioramento dell'attività esercitata mediante il Ramo, senza necessità di preventiva autorizzazione o approvazione della Concedente o degli Organi della Procedura.
- 8.2. Rientrano, a titolo esemplificativo, nell'ambito del presente articolo: l'acquisto di macchinari e attrezzature, le implementazioni software e i sistemi informatici, le certificazioni e qualificazioni, le migliorie tecniche e impiantistiche, gli interventi organizzativi, gli investimenti produttivi e quelli destinati alla formazione specialistica o all'acquisizione e al mantenimento di autorizzazioni e qualificazioni..
- 8.3. L'Affittuaria manterrà apposita contabilità e documentazione degli investimenti effettuati.
- 8.4. Tutti gli investimenti, le spese e gli interventi effettuati dall'Affittuaria saranno integralmente ed esclusivamente a carico della stessa e non attribuiranno, in alcun caso, alcun diritto a rimborso, indennizzo, compenso o altra forma di riconoscimento economico da parte della Concedente, né potranno essere imputati in diminuzione dei canoni o del prezzo di eventuale acquisto del Ramo, né formare oggetto di compensazione con qualsiasi somma dovuta alla Concedente: l'eventuale mancato recupero economico degli investimenti, anche per effetto della cessazione anticipata o naturale del Contratto, resterà integralmente a carico dell'Affittuaria.
- 8.5. Alla cessazione del Contratto, l'Affittuaria avrà diritto di rimuovere i beni di proprietà che siano materialmente separabili dal Ramo, purché la rimozione non arrechi danno ai beni della Concedente e non ne comprometta la funzionalità, integrità o sicurezza. I beni, le opere, gli impianti, le migliorie e gli interventi che risultino inseparabili dal Ramo o la cui rimozione possa comprometterne la funzionalità o il valore resteranno acquisiti alla disponibilità della Concedente, senza che all'Affittuaria spetti alcun indennizzo, rimborso o compenso. La rimozione dei beni separabili sarà effettuata dall'Affittuaria a propria cura e spese, con obbligo di ripristino degli eventuali danni arrecati.

- 8.6. Le implementazioni software, le personalizzazioni, il know-how, le certificazioni, le qualificazioni, gli interventi organizzativi e gli altri investimenti immateriali effettuati dall’Affittuaria non daranno luogo ad alcun diritto di rimborso, indennizzo o compensazione.
- 8.7. L’Affittuaria rinuncia sin d’ora, nei limiti consentiti dalla legge, a qualsiasi pretesa nei confronti della Concedente e della procedura connessa agli investimenti e alle migliorie effettuati durante la durata del Contratto. Resta altresì escluso qualsiasi diritto di ritenzione sul Ramo o sui beni della Concedente in relazione alle spese o agli investimenti sostenuti dall’Affittuaria.

ARTICOLO 9 - DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CONCEDENTE

9.1. La Concedente dichiara e garantisce:

- a) di avere la piena disponibilità giuridica del Ramo e dei beni che lo compongono, fatti salvi eventuali diritti di terzi espressamente indicati negli allegati;
- b) di avere pieno potere di disporre;
- c) di avere ottenuto tutte le autorizzazioni societarie necessarie alla stipulazione del presente Contratto;
- d) che il presente Contratto non viola obblighi contrattuali o normativi ad esso applicabili;
- e) di avere fornito all’Affittuaria tutte le informazioni rilevanti conosciute ai fini della valutazione del Ramo;
- f) di non avere occultato circostanze rilevanti concernenti l’organizzazione e il funzionamento del Ramo;
- g) che tutti i beni ricompresi nel Ramo sono nella disponibilità della Concedente e utilizzabili per l’esercizio dell’attività;
- h) che eventuali contratti contenenti clausole di riserva della proprietà, leasing o altri diritti di terzi sono stati comunicati all’Affittuaria.

9.2. La Concedente si impegna a collaborare con l’Affittuaria per consentire un ordinato trasferimento della gestione.

9.3. La Concedente garantisce la disponibilità dei beni compresi nel Ramo nei limiti risultanti dagli allegati.

9.4. La Concedente si impegna a consegnare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e commerciale necessaria alla prosecuzione dell’attività.

- 9.5. Relativamente all'immobile industriale compreso nel Ramo, il Concedente dichiara e garantisce, sulla base dei titoli e delle certificazioni in proprio possesso, la regolarità edilizia, urbanistica e catastale dello stesso e la conformità degli impianti alle normative applicabili. Il Concedente si impegna a consegnare all'Affittuaria copia della documentazione comprovante tali regolarità.
- 9.6. Relativamente ai dipendenti oggetto di trasferimento, la Concedente dichiara e garantisce che:
- a) i rapporti di lavoro sono regolati da contratti validi ed efficaci secondo la normativa applicabile;
 - b) i lavoratori sono regolarmente inquadrati e adibiti a mansioni coerenti con il relativo inquadramento;
 - c) non esistono rapporti di lavoro subordinato dissimulati o irregolari riferibili al personale trasferito;
 - d) non esistono contenziosi giuslavoristici pendenti o minacciati diversi da quelli eventualmente comunicati per iscritto all'Affittuaria;
 - e) ogni passività relativa a periodi anteriori alla Data di Efficacia resta disciplinata dagli articoli 6 e 15 del presente Contratto e dall'Accordo Sindacale.
- 9.7. Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo avranno efficacia sino alla scadenza dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge per le rispettive fattispecie.

ARTICOLO 10 - SITUAZIONE ECONOMICA DELLA CONCEDENTE E CONSAPEVOLEZZA DELL'AFFITTUARIA

- 10.1. L'Affittuaria dichiara di essere stata compiutamente informata in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Concedente e di aver avuto accesso alle informazioni ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell'Operazione di Ristrutturazione.
- 10.2. L'Affittuaria dichiara di aver svolto autonomamente, direttamente o tramite i propri consulenti, le verifiche ritenute necessarie ai fini della conclusione del presente Contratto.
- 10.3. L'Affittuaria riconosce che la propria decisione di stipulare il presente Contratto è stata assunta sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni ricevute.
- 10.4. La Concedente dichiara di avere fornito all'Affittuaria tutte le informazioni rilevanti conosciute alla data di sottoscrizione relativamente al Ramo e alla propria situazione aziendale.
- 10.5. Le Parti riconoscono che il presente Contratto è stato stipulato in un contesto di difficoltà economica e finanziaria della Concedente e che l'operazione è finalizzata alla conservazione del valore economico del Ramo e alla prosecuzione dell'attività ad esso riferibile, nonché a garantire il migliore soddisfacimento dei creditori della Concedente.

- 10.6. L'Affittuaria prende atto che la Concedente ha manifestato la volontà di accedere ad uno degli strumenti previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ovvero, qualora tali strumenti non fossero perseguibili, essere assoggettata ad una procedura concorsuale.
- 10.7. La conoscenza della situazione economica della Concedente non costituisce rinuncia da parte dell'Affittuaria ai diritti, alle tutele e alle garanzie previste dal presente Contratto.
- 10.8. Le Parti riconoscono che il presente Contratto costituisce operazione conservativa del patrimonio aziendale finalizzata alla preservazione del valore economico del Ramo, della continuità operativa, dell'occupazione e delle competenze professionali ad esso riferibili.
- 10.9. Le Parti riconoscono che l'operazione è stata conclusa a condizioni ritenute congrue e coerenti con il valore del Ramo sulla base delle informazioni disponibili alla Data di sottoscrizione.
- 10.10. Le Parti riconoscono che la prosecuzione dell'attività mediante il presente Contratto è suscettibile di incrementare il valore realizzabile del Ramo nell'interesse dei creditori della Concedente.

ARTICOLO 11 - CONTINUITÀ AZIENDALE E CONSERVAZIONE DEL VALORE DEL RAMO

- 11.1. Le Parti riconoscono che il presente Contratto è stato stipulato con l'obiettivo di garantire la continuità operativa del Ramo, preservarne il valore economico, assicurare il mantenimento delle competenze professionali impiegate nell'attività, delle certificazioni tecniche, delle autorizzazioni, del know-how e dell'organizzazione produttiva.
- 11.2. L'Affittuaria si impegna a gestire il Ramo secondo criteri di ordinaria diligenza imprenditoriale, nel rispetto della sua destinazione economica.
- 11.3. Le Parti danno atto che l'interruzione dell'attività esercitata mediante il Ramo potrebbe determinare la dispersione del know-how, delle certificazioni, delle competenze professionali e della capacità produttiva del complesso aziendale.
- 11.4. Le Parti riconoscono che il trasferimento dei lavoratori e la prosecuzione dell'attività costituiscono elementi essenziali per la conservazione dell'identità economica del Ramo.
- 11.5. La Concedente riconosce che l'Affittuaria potrà adottare ogni misura organizzativa e gestionale ritenuta opportuna per assicurare l'efficienza e la competitività dell'attività esercitata.
- 11.6. Eventuali variazioni nell'organizzazione aziendale, nei processi produttivi o nell'impiego del personale non costituiranno di per sé violazione del presente Contratto purché non venga compromessa l'autonomia funzionale del Ramo.
- 11.7. Le Parti riconoscono che gli investimenti effettuati dall'Affittuaria durante la vigenza del Contratto contribuiscono alla conservazione e all'incremento del valore del Ramo.
- 11.8. Non costituirà deterioramento del Ramo la diminuzione di valore derivante da:

- a) normale utilizzo dei beni;
- b) obsolescenza tecnica o tecnologica;
- c) evoluzione del mercato;
- d) eventi non imputabili all'Affittuaria;

Resta ferma la possibilità, nel caso in cui l'affittuaria ritenesse di adottare modifiche organizzative, riduzione o riallocazione del personale, ovvero scelte imprenditoriali a tutela della continuità aziendale suscettibili di determinare una riduzione del valore aziendale, di farne richiesta alla concedente e agli organi competenti della procedura concorsuale che fosse in essere al momento della richiesta.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI INFORMATIVI E COOPERAZIONE TRA LE PARTI

- 12.1. Le Parti si impegnano a collaborare secondo buona fede nell'esecuzione del presente Contratto.
- 12.2. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente all'altra ogni circostanza che possa incidere in modo significativo sull'esecuzione del Contratto.
- 12.3. L'Affittuaria fornirà alla Concedente, con cadenza annuale, informazioni di carattere generale sull'andamento dell'attività del Ramo.
- 12.4. La Concedente avrà diritto di richiedere informazioni ragionevolmente necessarie per verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto.
- 12.5. La Concedente si impegna a trasmettere all'Affittuaria entro cinque giorni lavorativi ogni atto, comunicazione, ricorso, istanza o provvedimento ricevuto nell'ambito di eventuali procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
- 12.6. L'Affittuaria si impegna a collaborare con la Concedente e con gli eventuali organi della procedura nei limiti ragionevolmente necessari alla tutela e valorizzazione del Ramo.

ARTICOLO 13 - RAPPORTI CON EVENTUALI PROCEDURE CONCORSUALI

- 13.1. Le Parti prendono atto che la Concedente potrebbe accedere ad una procedura disciplinata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
- 13.2. Per il caso di mancato successo dell'Operazione di Ristrutturazione e di conseguente apertura della liquidazione giudiziale della Concedente, le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 184 CCII, l'eventuale apertura della liquidazione giudiziale non determina ipso iure lo scioglimento del presente Contratto e che il Curatore potrà chiedere lo scioglimento del presente Contratto, previa autorizzazione degli organi della procedura secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso in cui lo scioglimento dovesse essere autorizzato, sino all'efficacia del provvedimento autorizzativo di scioglimento il presente Contratto resterà pienamente efficace e vincolante per tutte le Parti.

13.3. Qualora il Curatore della liquidazione giudiziale dovesse optare per il subentro nel presente Contratto ex artt. 172 e 184 CCII, l’Affittuaria:

- a) dovrà permettere in ogni momento, sempre comunque in giorni feriali con preavviso di almeno [3 (tre)] giorni, l'accesso degli organi della procedura fallimentare nei locali amministrativi inclusi nel Ramo per l'eventuale consultazione di documenti della Concedente ovvero per visionare lo stato di conservazione del Ramo a e/o verificare l'adempimento, da parte dell'Affittuaria, degli obblighi contrattualmente assunti ai sensi del presente Contratto;
- b) prende l’impegno di consentire alla curatela fallimentare l’accesso ad ogni sito ove si trovano beni del Ramo per dare seguito ai propri obblighi in tema di inventario dei beni, mentre per quanto riguarda i beni presso terzi l’Affittuaria procederà con il *best effort* alle richieste e comunicazioni conseguenti.

13.4. L’Affittuaria avrà facoltà di richiedere al Giudice Delegato la fissazione di un termine entro il quale il Curatore dovrà dichiarare le proprie determinazioni in ordine alla prosecuzione o allo scioglimento del Contratto.

13.5. L'eventuale apertura di una procedura concorsuale non determinerà di per sé la cessazione del diritto dell'Affittuaria di utilizzare il Ramo sino a quando il Contratto non sia validamente sciolto o cessato secondo la normativa applicabile.

ARTICOLO 14 - PASSIVITÀ PREGRESSE E ALLOCAZIONE DEI RISCHI

14.1. Restano a carico della Concedente, e saranno gestite esclusivamente nell’ambito della procedura e secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge e dagli atti della procedura, le passività, obbligazioni, debiti, sopravvenienze passive, pretese e contenziosi riferibili a fatti, atti od omissioni anteriori alla Data di Efficacia, ivi compresi i debiti sorti anteriormente alla domanda di concordato. L’Affittuaria non assumerà tali passività e non sarà tenuta al relativo pagamento, salvo quanto espressamente previsto dal presente Contratto o inderogabilmente imposto dalla legge.

14.2. È espressamente escluso che l’Affittuaria possa procedere, di propria iniziativa e senza il preventivo coinvolgimento e consenso degli organi della procedura, al pagamento, anche parziale, di debiti o pretese riferibili a periodi anteriori alla Data di Efficacia o comunque anteriori alla procedura. Qualsiasi pagamento eventualmente effettuato dall’Affittuaria in violazione di tale previsione resterà a suo esclusivo carico e non potrà costituire titolo per rimborso, indennizzo, rivalsa, compensazione o detrazione dai canoni o dal prezzo di eventuale acquisto del Ramo.

14.3. La Concedente non assume nei confronti dell’Affittuaria alcun obbligo generale di manleva o di rimborso con riferimento alle passività anteriori alla Data di Efficacia, restando tali passività soggette esclusivamente alla disciplina della procedura. Eventuali pretese di terzi relative a tali passività dovranno essere gestite secondo le modalità previste dalla procedura, senza che la loro eventuale contestazione o richiesta nei confronti dell’Affittuaria possa determinare automaticamente un obbligo di pagamento o di manleva a carico della Concedente.

- 14.4. Restano invece integralmente a carico dell'Affittuaria tutte le obbligazioni, passività, costi, oneri, sanzioni, responsabilità, pretese e contenziosi derivanti dalla gestione del Ramo successivamente alla Data di Efficacia, nonché quelli derivanti da fatti, atti od omissioni imputabili all'Affittuaria, ai suoi amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori o incaricati. L'Affittuaria terrà conseguentemente indenne e manlevata la Concedente da qualsiasi pretesa o responsabilità connessa alla gestione del Ramo successiva alla Data di Efficacia.
- 14.5. Nessuna passività, debito o pretesa, anteriore o successiva alla Data di Efficacia, potrà determinare automaticamente la sospensione o riduzione dei canoni, il diritto a rimborsi o indennizzi ovvero alcuna compensazione con somme dovute alla Concedente o alla procedura. Ogni eventuale diritto dell'Affittuaria dovrà essere fatto valere esclusivamente nelle forme previste dalla legge e dalla procedura e previa verifica degli organi competenti.
- 14.6. Le disposizioni del presente articolo continueranno ad avere efficacia anche successivamente alla cessazione del Contratto sino alla scadenza dei termini di prescrizione applicabili alle rispettive pretese.

ARTICOLO 15 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

- 15.1. A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento del canone previste dal presente Contratto, l'Affittuaria consegna alla Concedente fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta emessa da primario istituto di credito o compagnia assicurativa autorizzata ad operare in Italia.
- 15.2. L'importo della fideiussione sarà pari a sei mensilità del canone di affitto vigente al momento del rilascio della garanzia.
- 15.3. La fideiussione avrà durata pari alla durata del presente Contratto e cesserà automaticamente alla sua scadenza, salvo contestazioni già formalmente comunicate dalla Concedente anteriormente alla scadenza stessa.
- 15.4. In caso di rinnovo del Contratto ai sensi dell'articolo 4, l'Affittuaria provvederà a prorogare o sostituire la fideiussione entro trenta giorni dalla data di rinnovo.
- 15.5. L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudicherà il diritto del Concedente di richiedere il risarcimento dell'ulteriore danno effettivamente subito e provato.
- 15.6. La fideiussione prevista dal presente articolo costituisce l'unica garanzia prestata dall'Affittuaria in relazione alle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
- 15.7. Né la Concedente né eventuali organi di procedure concorsuali potranno richiedere ulteriori garanzie, depositi cauzionali o forme di garanzia diverse da quelle espressamente previste nel presente articolo.
- 15.8. L'eventuale sostituzione della fideiussione con altra garanzia equivalente dovrà essere preventivamente accettata per iscritto dal Concedente.

ARTICOLO 16 - DIRITTI DI VERIFICA E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

- 16.1. La Concedente avrà diritto di verificare il corretto adempimento degli obblighi assunti dall'Affittuaria ai sensi del presente Contratto.
- 16.2. Le verifiche dovranno essere effettuate previo congruo preavviso scritto non inferiore a cinque giorni lavorativi e in modo tale da non interferire irragionevolmente con l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.
- 16.3. L'Affittuaria consentirà l'accesso alla documentazione ragionevolmente necessaria per verificare il rispetto delle obbligazioni contrattuali.
- 16.4. Resta escluso l'obbligo di comunicare informazioni industriali, commerciali, finanziarie o strategiche dell'Affittuaria non strettamente pertinenti all'oggetto delle verifiche richieste.
- 16.5. Qualora la Concedente sia assoggettata a procedura concorsuale, gli organi della procedura potranno esercitare i medesimi diritti di verifica nei limiti previsti dalla legge.
- 16.6. Tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo saranno soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal presente Contratto.

ARTICOLO 17 - RISERVATEZZA

- 17.1. Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, industriale, economica e organizzativa apprese in occasione della negoziazione e dell'esecuzione del presente Contratto.
- 17.2. Le informazioni riservate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle connesse all'esecuzione del presente Contratto.
- 17.3. Ciascuna Parte potrà comunicare informazioni riservate esclusivamente:
 - a) ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti professionali;
 - b) alle autorità competenti;
 - c) agli organi di eventuali procedure concorsuali;
 - d) nei casi previsti dalla legge o da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
- 17.4. Gli obblighi di riservatezza continueranno ad avere efficacia per cinque anni successivi alla cessazione del presente Contratto.
- 17.5. Non saranno considerate riservate le informazioni:
 - a) già legittimamente note alla Parte ricevente;

- b) di pubblico dominio;
- c) ricevute legittimamente da terzi;
- d) la cui divulgazione sia imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 18.1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito del presente Contratto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e di ogni altra normativa applicabile.
- 18.2. Ciascuna Parte agirà quale autonomo titolare del trattamento relativamente ai dati personali trattati nell'ambito della propria attività.
- 18.3. Qualora si rendesse necessario disciplinare specifici trattamenti di dati mediante accordi di nomina o accordi di contitolarità, le Parti si impegnano a sottoscrivere la relativa documentazione.
- 18.4. Le Parti adotteranno misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
- 18.5. Gli obblighi previsti dal presente articolo continueranno ad avere efficacia anche successivamente alla cessazione del Contratto.

ARTICOLO 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E OPERAZIONI STRAORDINARIE

- 19.1. L'Affittuaria non potrà cedere il presente Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto del Concedente.
- 19.2. Non sarà richiesto il consenso del Concedente in caso di cessione del Contratto a società controllanti, controllate o soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché a società risultanti da fusioni, scissioni, conferimenti o altre operazioni straordinarie riguardanti l'Affittuaria, purché il soggetto subentrante presenti adeguati requisiti patrimoniali e operativi.
- 19.3. La Concedente non potrà cedere il presente Contratto separatamente dal Ramo.
- 19.4. In caso di apertura di una procedura concorsuale a carico della Concedente, restano ferme le facoltà attribuite agli organi della procedura dalla normativa applicabile.
- 19.5. La cessione effettuata in violazione del presente articolo costituirà grave inadempimento ai sensi dell'articolo 4.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

- 20.1. Il presente Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra le Parti relativamente al suo oggetto e sostituisce ogni precedente intesa, accordo o negoziazione intercorsa tra le stesse.

- 20.2. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Contratto dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
- 20.3. L'eventuale nullità, invalidità o inefficacia di una o più disposizioni del presente Contratto non comporterà la nullità, invalidità o inefficacia delle restanti disposizioni.
- 20.4. Le Parti si impegnano a sostituire le clausole eventualmente invalide con disposizioni valide che perseguano, per quanto possibile, il medesimo risultato economico e giuridico.
- 20.5. Eventuali tolleranze nell'esercizio dei diritti derivanti dal presente Contratto non costituiranno rinuncia ai diritti medesimi.
- 20.6. Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto mediante PEC o altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione.
- 20.7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.
- 20.8. Le spese di stipula del presente Contratto, comprese quelle notarili, di registrazione e ogni onere ad esso connesso, sono integralmente a carico dell'Affittuaria. Il notaio rogante sarà scelto dall'Affittuaria.
- 20.9. Le Parti riconoscono che il presente Contratto costituisce operazione finalizzata alla conservazione del valore del Ramo e che ogni sua disposizione dovrà essere interpretata in coerenza con tale finalità.
- 20.10. Le Parti si impegnano a cooperare con gli organi di eventuali procedure concorsuali affinché sia preservata la continuità operativa del Ramo e massimizzato il valore realizzabile nell'interesse dei creditori.
- 20.11. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 20.12. Per ogni controversia derivante dal presente Contratto o ad esso connessa sarà competente in via esclusiva il Foro di Latina, fatto salvo quanto diversamente previsto da norme inderogabili.

ART. 21 – ALLEGATI

21.1. Si allegano:

A) Descrizione Ramo Ostuni

B) Personale Recoma Ostuni

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: _____

RECOMA S.r.l.

[●] affittuaria.

Allegato A - Descrizione del Ramo “Ostuni”

Il ramo Ostuni consiste in un ramo funzionalmente autonomo e organizzato per la produzione di acetilene in bombole destinato al mercato del centro-sud Italia per un quantitativo di circa 350.000 kg/anno. Il fatturato annuo è pari a circa 1.055.000.00€ (unmilione cinquantacinquemila/00 Euro).

Il suddetto ramo aziendale, debitamente strutturato e dotato delle attrezzature e della strumentazione d'uso, include:

- **Terreno e immobile** relativi al complesso industriale sito in Ostuni (BR), via dell'Industria n.32, piano Terra, censito al Catasto Terreni del Comune di Ostuni al foglio 74, mappale 194, ha 00.88.93, ENTE URBANO e al Catasto Fabbricati del riferito Comune al foglio 74, mappale 194 subalterno 1 via dell'Industria 32, piani T-S1, categoria D/1, rendita euro 19.528,00, del valore di 1.124.000,00 (unmilione centoventiquattromila/00 euro) e tutti i contratti relativi alle utenze e ai servizi correlati all'immobile, al suo uso, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione di energia elettrica, acqua, servizio di vigilanza;
- tutti i beni aziendali attualmente afferenti al suddetto sito produttivo di Ostuni, tra i quali mobili e arredi: scrivanie; tavolo riunioni; sedie; armadi portadocumenti impianti: impianto di produzione, compressione e di imbombolamento di acetilene; impianto antincendio; impianto elettrico; impianto di condizionamento uffici; attrezzature: analizzatori; carrello elevatore STILL Mod. R60-25 Matricola 516023009700; carrello elevatore YALE Mod. ERP25ALFE2395 Matricola E216A02273F;
- n. 4 (quattro) dipendenti come meglio identificati in allegato B;

Il ramo d'azienda è esercitato in forza delle licenze e delle autorizzazioni amministrative richieste dall'attuale normativa in materia e precisamente:

- Autorizzazione di agibilità - Comune di Ostuni Prot. N.10357/89:

- AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), DD Regione Puglia N296 del 06/07/2010.
- CPI n. 8228 - WVF di Brindisi.

Cognome	Nome	Ruolo/Mansioni	Sede di lavoro	Orario di lavoro	Tipo di rapporto	Livello	Costo azienda annuo stimato
LANERA	FRANCESCO	Responsabile sito	Ostuni (BR)	Full-time	Tempo indeterminato	A2	80.799,24 €
CARPINO	FRANCESCO	Operator	Ostuni (BR)	Full-time	Tempo indeterminato	E1	49.984,44 €
LANDINO	COSIMO	Operator	Ostuni (BR)	Full-time	Tempo indeterminato	D3	54.715,44 €
SCALERA	GIUSEPPE NICOLA	Operator	Ostuni (BR)	Full-time	Tempo indeterminato	D1	56.201,04 €